

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI STAFFORA
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. ____16____ Reg. Delib.

N. _____ Reg. Pubblic.

OGGETTO: COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELLA DELIBERAZIONE N. 205/PRSP DEL 13 LUGLIO 2017, EMESSA DALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI STAFFORA

L'anno DUEMILADICIASSETTE _____ addì TRENTUNO
del mese di LUGLIO _____ alle ore 17,00 _____ nella Sala consiliare,
previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA _____ ed in seduta pubblica
di PRIMA _____ convocazione.

Risultano

	Presenti	Assenti
1 GANDOLFI Andrea	SI	
2 ALBERTAZZI Eleonora	SI	
3 FOSSATI Alice	SI	
4 MASANTA Mattia	SI	
5 ALBERTAZZI Cinzia		SI
6 VOLPINI Francesco	SI	
7 GIACOBONE Luca Luigi		SI
8 TAMBUSSI Marco	SI	
9 ZAMBIANCHI Elio	SI	
10 LEGA Maria Antonietta		SI
11 ALBERTI Alex		SI

Totale presenti N.7 assenti N. 4

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. Sandro Sciamanna _____
il Sig. Gandolfi Andrea – Sindaco _____ assunta la
presidenza
e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente
pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELLA DELIBERAZIONE N. 205/PRSP DEL 13 LUGLIO 2017, EMESSA DALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI STAFFORA.

Il Sig. Sindaco provvede a dare comunicazione al Consiglio Comunale della deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, n. 205/PRSP, mediante la quale il suddetto organo della giurisdizione contabile ha accertato alcune criticità sulla gestione finanziaria del Comune di Santa Margherita di Staffora, riscontrate a seguito dell'esame delle relazioni dell'Organo di Revisione sui rendiconti degli esercizi 2014 e 2015 e sul bilancio di previsione 2015;

Il Sindaco dà pertanto lettura al Consiglio Comunale della suddetta deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende atto della comunicazione effettuata dal Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, della deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, n. 205/PRPS, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Al Sindaco del Comune
di SANTA MARGHERITA DI
STAFFORA (PV)

Al Consiglio Comunale
di SANTA MARGHERITA DI
STAFFORA (PV)

All'Organo di Revisione del
Comune
di SANTA MARGHERITA DI
STAFFORA (PV)

CORTE DEI CONTI



0011607-19/07/2017-SC_LOM-T87-P

Si trasmette la deliberazione n. 205/PRSP del 13 luglio 2017 emessa da questa Sezione regionale di controllo con richiesta di far pervenire copia della presente agli organi di indirizzo.

Il funzionario incaricato

Anna Maria Andreis





REPUBBLICA ITALIANA

**LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott. Simonetta Rosa
dott. Luigi Burti
dott.ssa Laura De Rentiis
dott. Paolo Bertozzi
dott. Cristian Pettinari
dott. Giovanni Guida
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro
dott. Giordano Lamberti

Presidente
Consigliere
Primo Referendario
Primo Referendario (Relatore)
Referendario
Referendario
Referendario
Referendario

nell'Adunanza del 7 giugno 2017

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
visto l'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;
vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;



esaminate le relazioni dell'Organo di revisione contabile del Comune di **Santa Margherita di Staffora** (PV) sui rendiconti degli esercizi 2014 e 2015 e sul bilancio di previsione dello stesso esercizio 2015, pervenute a questa Sezione regionale;
viste la nota istruttoria n. 5951 del 16 febbraio 2017 e la risposta fornita dall'ente con nota del 6 aprile 2017;
vista la relazione del magistrato istruttore del 17 maggio 2017;
vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 72/2017 del 23 maggio 2017 con la quale la Sezione medesima è stata convocata il giorno 7 giugno 2017;
esaminata la memoria trasmessa dal Comune in data 1 giugno 2017;
udito il relatore, dott. Paolo Bertozzi;
sentiti in rappresentanza dell'amministrazione comunale, il Sindaco e il Segretario comunale.

Premesso in fatto

Dall'esame delle relazioni dell'Organo di revisione del Comune di Santa Margherita di Staffora sui rendiconti degli esercizi 2014 e 2015, e sul bilancio di previsione dello stesso esercizio 2015, trasmesse a questa Sezione regionale ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalla documentazione successivamente acquisita in sede istruttoria, sono emersi i profili di criticità nella gestione finanziaria dell'ente di seguito elencati.

1. Il reiterato ricorso ad anticipazioni di tesoreria con somme inestinte a fine in esercizio con una non corretta iscrizione a bilancio delle relative poste contabili;
2. la mancata attività di accertamento e riscossione delle entrate derivanti dai proventi per il recupero dell'evasione tributaria;
3. l'elevato ammontare dei residui attivi dei titoli I e III derivanti da entrate accertate in esercizi pregressi con una notevole incidenza sul risultato di amministrazione;
4. l'insufficiente accantonamento nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 del Fondo crediti di dubbia esigibilità sulla base dei dati relativi ai residui attivi conservati all'esito delle operazioni di riaccertamento straordinario (tabella al punto 4.4.2 del questionario sul bilancio di previsione 2015);
5. l'elevato ammontare dei residui passivi:
 - del titolo I con superamento in entrambi gli esercizi considerati del parametro di deficiarietà strutturale n. 4 di cui al DM 18 febbraio 2013 (con debiti liquidi ed esigibili maturati nel 2013 e rimasti da estinguere alla chiusura dell'esercizio 2014 per i quali sono stati concordati piani di rientro con i creditori);
 - del titolo II data l'insufficienza delle risorse presenti in cassa, sommate a quelle derivanti dall'eventuale riscossione dei residui attivi di Titolo IV e V;
6. il mancato rispetto dei limiti di indebitamento;
7. il disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui per euro 138.088,05;
8. la mancata trasmissione della nota informativa concernente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e la Società ASM Voghera Spa.



Il Magistrato Istruttore, considerata l'importanza delle questioni emerse, ha richiesto che la situazione finanziaria del Comune fosse sottoposta all'esame collegiale della Sezione, convocata allo scopo nella pubblica adunanza del 7 giugno 2017.

In adunanza, dopo la relazione orale del Magistrato istruttore, è intervenuto in rappresentanza dell'amministrazione comunale, il Sindaco, illustrando le deduzioni contenute nella memoria depositata e fornendo i chiarimenti richiesti dallo stesso Magistrato Istruttore sull'evoluzione della situazione finanziaria del Comune.

Considerato in diritto

1) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti.

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, al fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale, finalizzato a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento.

Da ultimo, l'art. 148-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell'ambito di inderogabili istanze unitarie da garantire nell'assetto policentrico della Repubblica.

Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, e previsto, infatti, l'obbligo per gli enti interessati, di adottare, entro sessanta giorni dalla



comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza.

Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili meno gravi soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

In ogni caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

II) Irregolarità della gestione finanziaria.

La Sezione, prendendo atto di quanto dichiarato, ritiene di dover confermare la sussistenza delle criticità indicate, diverse delle quali già riscontrate con la pronuncia sui rendiconti degli esercizi 2012 e 2013 (deliberazione n. 334/2014/PRSE), sulla base e nei limiti delle seguenti considerazioni.

1. Anticipazioni di tesoreria.

Il Comune di Santa Margherita di Staffora, secondo i dati riportati nelle relazioni trasmesse, ha usufruito dell'anticipazione di tesoreria per 220 giorni nel 2014 per euro 147.837,36, di cui 29.190,06 non restituiti a fine esercizio e maturando interessi passivi per euro 560,73.

Lo stesso Comune ha fatto ricorso all'anticipazione per 233 giorni anche nel 2015 per euro 139.931,88, di cui 10.188,95 non restituiti a fine esercizio con interessi passivi per euro 542,27. L'Amministrazione comunale, nella risposta depositata, riferisce al riguardo che il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria è stato determinato in particolar modo dalle difficoltà del dell'ente nel recupero delle risorse derivati dalla riscossione dei ruoli coattivi dei tributi locali e dal ritardo nei trasferimenti statali.

Il Comune si è inoltre trovato, come ulteriormente precisato, a dovere anticipare nel 2014 il pagamento di stati avanzamento dei lavori relativi alla sistemazione della Seggiovia per l'importo complessivo di euro 274.000, rimborsati dalla Regione Lombardia nel corso dell'anno 2015.

La Sezione, nel ricordare i limiti e la funzione dell'anticipazione di tesoreria che, in quanto diretta a sopperire a momentanee carenze di liquidità non può trasformarsi in un finanziamento a lungo termine in deroga ai vincoli sull'indebitamento, prende atto di quanto rappresentato dall'ente, rinnovando l'invito già formulato con la deliberazione sui rendiconti degli esercizi 2012 e 2013, ad adottare le misure dirette ad assicurare la liquidità necessaria a far fronte alle proprie



esigenze di spesa, a cominciare dalla pronta riscossione delle entrate di competenza e dei residui attivi.

L'istruttoria ha inoltre rilevato la non corretta contabilizzazione dell'anticipazione mediante l'utilizzo, confermato dall'Amministrazione comunale nella memoria trasmessa, dei capitoli dei servizi conto terzi partite di giro.

La Sezione richiama il Comune ad attenersi ai criteri stabiliti dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria al punto 3.26, che il Sindaco e il Segretario comunale intervenuti in adunanza hanno dichiarato essere già stati adottati per la contabilizzazione delle operazioni di anticipazione di tesoreria nell'esercizio 2016.

2. Riscossioni di competenza e recupero dell'evasione tributaria.

Continuano a rimanere scarsi i risultati delle riscossioni delle entrate di pertinenza comunale sia nella gestione di competenza che nella gestione dei residui con particolare riferimento al recupero dell'evasione tributaria, già oggetto nella pronuncia sui precedenti rendiconti, rispetto alla quale non si riscontra alcuna attività nemmeno negli esercizi 2014 e 2015.

Il Comune riferisce al riguardo di aver provveduto a dare corso nell'anno 2017 agli accertamenti ICI per l'anno 2012, e di avere già emesso i ruoli coattivi per le mancate riscossioni ICI per l'anno 2011, ribadendo tuttavia la difficoltà di riscuotere questi ultimi mediante Equitalia.

La Sezione non può che ribadire sul punto che proprio dalla scarsa capacità di riscossione delle entrate correnti hanno origine le criticità nella gestione finanziaria dell'ente.

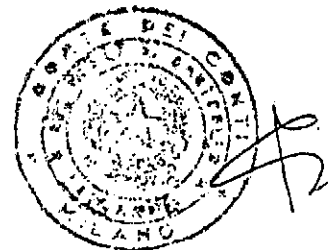
Si richiama pertanto ancora una volta il Comune a prestare particolare attenzione all'attività di accertamento e di riscossione dei tributi, con la raccomandazione di porre in essere, prima dell'attivazione della riscossione coattiva, tutte le pratiche necessarie all'individuazione dei soggetti debitori ed al recupero di quanto dovuto.

La Sezione, prende atto di quanto dichiarato dal Sindaco in adunanza sugli sforzi compiuti dall'amministrazione comunale in questo senso, riservandosi di verificarne i risultati nei successivi controlli ad essa spettanti sulla gestione finanziaria del Comune.

3. Residui attivi di parte corrente.

I residui attivi di parte corrente dei titoli I e III, anteriori al quinquennio ancora mantenuti nel conto del bilancio dell'esercizio 2014 per euro 57.938,81 sono stati cancellati, come confermato nella memoria trasmessa, in sede di riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2015. Permangono, viceversa, alla chiusura dell'esercizio 2015, residui del titolo I per euro 18.964,27 (di cui euro 9.651,31 relativi alla Tassa sui rifiuti) provenienti dal 2012.

La Sezione prende atto della cancellazione dei residui attivi più risalenti nel tempo in sede di riaccertamento straordinario, rimarcando che sarebbe stato più opportuno e più conforme ai principi contabili conservare i predetti residui, ove sorretti da una obbligazione giuridica ancora sussistente, e costituire un congruo Fondo crediti di dubbia esigibilità.



4. Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il Comune di Santa Margherita di Staffora, d'altra parte, non ha provveduto ad accantonare alcun importo al Fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto ai residui attivi conservati all'esito delle operazioni di riaccertamento straordinario.

Nella tabella al punto 4.4.2 del questionario sul bilancio di previsione 2015 sono riportati i residui attivi di alcune categorie dei titoli I e III conservati dopo il riaccertamento straordinario con l'indicazione per ciascuna di esse della percentuale di riscossioni degli ultimi 5 anni e della quota accantonata a Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Dall'applicazione dei criteri di calcolo stabiliti dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria risulta che a fronte di residui attivi al 1 gennaio 2015 per euro 78.149,41, il Fondo crediti di dubbia esigibilità avrebbe dovuto essere di quasi 50.000 euro.

L'Amministrazione comunale, nella risposta fornita, riferisce che nel periodo di riferimento relativo all'anno 2015 il bilancio del Comune di Santa Margherita di Staffora non prevedeva risorse relative al recupero dell'evasione, a proventi dell'acquedotto e depurazione, a fitti attivi ed a sanzioni del codice della strada e che è stato comunque previsto nel bilancio di previsione dell'anno 2015 l'importo di euro 5.000.

La Sezione, nel ricordare che il Fondo crediti di dubbia esigibilità a rendiconto consiste in un accantonamento nel risultato di amministrazione di una somma calcolata sulla base dell'andamento delle riscossioni in conto residui degli ultimi 5 anni, osserva che tra i residui attivi al 1 gennaio 2015, secondo i dati riportati nella sopracitata tabella, figuravano anche quelli relativi al recupero dell'evasione, ai fitti attivi e alle sanzioni per violazione del codice della strada.

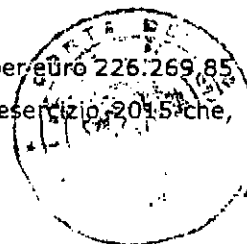
La Sezione richiede pertanto al Comune di fornire fin d'ora l'attestazione sulla corretta determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'ultimo rendiconto approvato (2016) asseverata dall'Organo di revisione con la specifica indicazione:

- dell'elenco dei residui attivi conservati per ogni categoria entrata considerata ai fini della determinazione del Fondo medesimo con indicazione analitica e motivata delle eventuali poste escluse;
- dell'importo dei residui attivi esistenti all'inizio di ciascuno degli ultimi 5 esercizi, e le relative riscossioni con indicazione della media realizzata;
- dell'importo del Fondo accantonato per ciascuna categoria d'entrata risultante dall'applicazione di una percentuale pari al complemento a 100 della media di riscossione all'importo dei residui attivi conservati al 31 dicembre.

Sarà quindi cura del Comune adottare i provvedimenti necessari a ristabilire gli equilibri di bilancio qualora la rideterminazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità riferita alla gestione in corso dovesse evidenziare una situazione di maggior disavanzo rispetto a quello in atto.

5. Residui passivi.

L'ente ha inoltre conservato nel conto del bilancio residui passivi del titolo I per euro 226.269,85 alla chiusura dell'esercizio 2014 e per euro 226.653,92 alla chiusura dell'esercizio 2015 che,



costituendo oltre il 40 per cento delle spese correnti impegnate, hanno determinato in entrambi gli esercizi il superamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 4 di cui al Decreto ministeriale 18 febbraio 2013.

L'Amministrazione comunale precisa che l'elevato ammontare dei residui passivi del titolo I è strettamente connesso alla difficoltà di riscossione dei primi tre titoli dell'entrata soprattutto per quanto riguarda ICI e Tassa rifiuti, che sono tra l'altro le maggiori fonti di finanziamento della spesa corrente, ciò ha comportato una mancanza di liquidità da parte del Comune e di conseguenza una dilazione dei pagamenti e pertanto una maggiore incidenza dei residui passivi sugli impegni relativi alla medesima spesa.

La stessa Amministrazione precisa di avere concordato con i creditori piani di rientro senza interessi della situazione debitoria esistente alla chiusura dell'esercizio 2013, e riferibile essenzialmente alle spese per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, i cui pagamenti sono rimasti in arretrato a causa della mancanza di liquidità.

La Sezione non può che rilevare la permanenza di posizioni debitorie pregresse di rilevante ammontare che denotano la difficoltà dell'ente di procedere con tempestività al pagamento degli impegni assunti nei confronti dei fornitori di beni e servizi, riservandosi di verificare se il miglioramento delle riscossioni nei successivi esercizi, dichiarato dal Sindaco intervenuto in adunanza, abbia procurato la liquidità necessaria allo smaltimento dei residui.

La Sezione prende altresì atto che parte delle risorse rimosse nell'esercizio 2014, destinate, ma non vincolate, a finanziare spese di investimento (in particolare i lavori di sistemazione della seggiovia) sono state utilizzate per far fronte a spese di funzionamento correnti, al fine di limitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria e che tali spese sono state completamente liquidate nel corso del successivo esercizio 2015.

6. Indebitamento.

Si deve inoltre segnalare che gli interessi passivi corrisposti dall'ente a fronte dei finanziamenti concessi, anche negli esercizi 2014 e 2015, rimangono superiori al limite dell'8 per cento delle entrate correnti dell'esercizio, stabilito dall'art. 204 del TUEL.

La Sezione, nel prendere atto che il superamento del predetto limite è imputabile all'ammortamento dei mutui trentennali contratti nel 2010 e che da allora il Comune non ha contratto ulteriore indebitamento, rinnova l'invito all'attento monitoraggio del costo del debito anche ai fini delle valutazioni sull'equilibrio strutturale nel tempo della parte corrente del bilancio.

7. Disavanzo di amministrazione.

Il Comune di Santa Margherita di Staffora, all'esito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2015, ha registrato un maggior disavanzo di amministrazione di euro 138.088,05.

L'Amministrazione comunale, nella memoria depositata, riferisce che con la deliberazione consiliare n. 12/2015, si è stato disposto il ripiano trentennale del predetto disavanzo con quote annuali di euro 4.602,94 come consentito dal DM 2 aprile 2015.



La Sezione, preso atto di quanto sopra esposto, non può fare a meno di rilevare che il maggior disavanzo emerso dal riaccertamento straordinario dei residui restituisca una rappresentazione contabile più veritiera della reale situazione finanziaria dell'ente compromessa dal protrarsi di condotte tutt'altro che conformi ai principi della sana gestione, in particolare l'inefficienza nella riscossione delle entrate proprie, e a cui si è fatto in precedenza cenno.

Si raccomanda pertanto al Comune di dare corretta esecuzione al ripiano trentennale disposto con la deliberazione, per le quote ivi indicate, tenendo conto anche delle risultanze del calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità sopra richiesto.

8. Rapporti finanziari con gli organismi partecipati.

La Sezione acquisisce la nota informativa concernente la verifica dei crediti e debiti con la società partecipata asseverata dai rispettivi organi di revisione, trasmessa contestualmente alla memoria per l'adunanza, raccomandando al Comune per il futuro la tempestiva trasmissione della stessa come richiesto dall'art. all'art. 11, comma 6, lettera j) del decreto legislativo n. 118/2011.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si ritiene che la situazione finanziaria del Comune di Santa Margherita di Staffora, quale emersa dalla documentazione esaminata, rivela profili di criticità che se non tempestivamente rimossi potrebbero incidere negativamente sul mantenimento degli equilibri di bilancio nei successivi esercizi finanziari e che, come tali, meritano di essere segnalati al Consiglio comunale per l'adozione delle necessarie misure correttive.

Alla verifica delle predette misure la Sezione provvederà nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo ad essa demandate sui principali documenti contabili dell'ente.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia

ACCERTA

la presenza, nei termini evidenziati, dei sopra menzionati profili di criticità, con riferimento alla sana gestione finanziaria dell'ente.

INVITA

il Comune ad adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità riscontrate e, in particolare, all'attestazione sulla corretta determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'ultimo rendiconto approvato come richiesto in motivazione, dandone comunicazione alla Sezione.

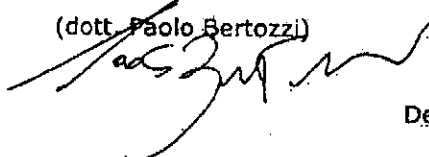
DISPONE



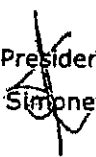
che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale e, attraverso il sistema Si.Qu.EL, all'Organo di revisione dell'ente;
che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 7 giugno 2017.

Il relatore
(dott. Paolo Bertozzi)

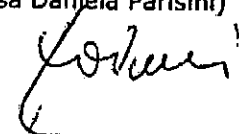


Il Presidente
(dott.ssa Simonetta Rosa)



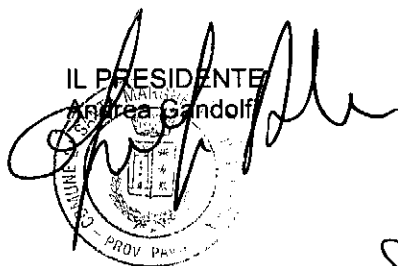
Depositata in Segreteria

13 LUG 2017
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)



Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Andrea Gandolfi



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Sandro Sciamanna



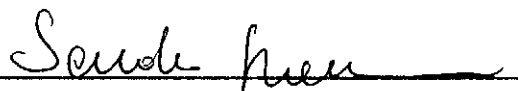
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo pretorio di questo Comune il giorno _____
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li, _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Sandro Sciamanna



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Essendo decorso il termine di cui all'art. 134 3° comma del D.Lgs. 267/2000;
- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

Li, _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Sandro Sciamanna

